

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 320 -8803/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI SCALENGHE –
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE – D.C.C. N. 34 DEL
11/07/2019 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative al Vicesindaco e ai Consiglieri metropolitani.

Premesso che per il **Comune di Scalenghe**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 60-480 del 01/10/1985, successivamente modificato con una Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 68-35838 del 20/06/1994;
- ⇒ ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 02 del 19/01/2005, n. 63 del 26/10/2005, n. 73 del 12/12/2007 e n. 72 del 21/12/2007 quattro Varianti parziali al suddetto P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ⇒ ha adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 11/07/2019, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 5085 del 12/07/2019, pervenuto in data 24/07/2019 ns prot. n. 64557/2019, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;
(pratica n. VP-022/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.406 abitanti nel 1971, 2.564 abitanti nel 1981, 2.740 abitanti nel 1991, 3.074 abitanti nel 2001 e 3.303 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico in costante ascesa;
- ⇒ superficie territoriale di 3.168 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti 1.030 ettari appartenenti alla Classe II[^], circa il 33% del territorio comunale, sono altresì presenti 19 ettari di aree boscate;
- ⇒ è ricompreso nella Zona Omogenea n. 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino ex art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- ⇒ è individuato nell'Ambito 14 "Pianura Pinerolese" di approfondimento sovracomunale, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di diffusione urbana e tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi degli artt. 22-23 delle N.d.A.;
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo C di media rilevanza" ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A.;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale: Autostrada Torino-Pinerolo per Km 1,13; S.P. 023 del Colle di Sestriere per Km 2,56; S.P. 138 di Virle per 0,66 Km; S.P. 139 di Villafranca per Km 3,58; S.P. 146 di Viotto per 11,44 Km; S.P. 160 dei Murisenghi per 2,36 Km;
 - è attraversato da 1,7 km di piste ciclabili;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: canale di Luera o rio Pisa, rio L'essa, torrente Ologna;
 - in merito al dissesto idrogeologico è interessato da dissesti areali per 37,7 ettari (circa l'1,2% della superficie comunale);

☐ secondo la riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058, il Comune è in zona 3;

dato atto che il Comune di Scalenghe non è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e che in conformità alla Nota Tecnica Esplicativa prot. n. 285-9684-2012 del 10 aprile 2012 sono stati adottati congiuntamente alla Variante urbanistica la *"Carta della sintesi delle conoscenze geologiche con le aree normative e le modifiche apportate dalla Variante parziale"* e la *"Relazione Geologico Tecnica"* senza che questo comporti riconoscimento, condivisione, ratifica o approvazione dei dissesti e/o delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica definiti dal Comune;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 11/07/2019 di adozione della Variante parziale;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- frazione Viotto: costituzione di una Zona I8.2 *"Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino"* e di una Zona SI6.1 *"Aree per attrezzature di servizio produttivo"* poste immediatamente ad ovest ed in ampliamento rispettivamente alla Zona I8 ed alla Zona SI6;
- frazione Murisenghi:
 - ridefinizione con sensibile riduzione dell'area normativa S28, limitando la zona Servizi al solo edificio Sacro ed eliminando la destinazione d'uso urbanistico alla piazza esistente;
 - stralcio dell'area per attrezzature di Servizio alla residenza S30 con assegnazione alla destinazione agricola;
- frazione Pieve/Scalegne:
 - stralcio di parte dell'area normativa a Servizi S2 posta nella zona nord, di proprietà della chiesa parrocchiale, compresa tra il sedime ferroviario e via Santa Maria e via Pomaretto e riassegnazione alla destinazione agricola;
 - riclassificazione dell'area a Servizi S3 *"attrezzatura di servizio residenziale"* in area RR1 *"residenziali di ristrutturazione"*;
 - stralcio, in prossimità del cimitero, dell'area SI1 per attrezzature di Servizio al produttivo;
 - riduzione, in prossimità del cimitero, delle aree normative I3 *"produttivo industriale ed artigianale di riordino"* e SI2 *"attrezzature di servizio produttivo"*;
 - definizione di una nuova area SI2.1 a Servizi del produttivo (destinazione peso pubblico);

- ampliamento lungo via Rivette dell'area per attrezzature di Servizio residenziale S13 con contestuale spostamento della strada comunale sopra-riciamata e riduzione dell'area RI11 "aree di completamento e nuovo impianto" e della relativa area a Servizi S14.

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *"...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 34 del 11/07/2019 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale:

- **non** " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale";

- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il "Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica" (Elaborato VAA) e con l'"Allegato al Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica" (Elaborato VAA.A), documenti trasmessi con la medesima nota prot. 5085 del 12/07/2019, pervenuti in data 24/07/2019 (ns prot. n. 64557/2019 del 24/07/2019) alla Direzione Territorio e Trasporti che ha trasmesso con mail alla Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Coordinamento Procedure VIA della Città Metropolitana di Torino, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), il link dove acquisire gli Atti in questione;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/09/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell'organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Scalenghe, adottato con deliberazione C.C. n. 34 dell'11/07/2019, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di rinviare ad** apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., la formulazione di puntuali osservazioni, in particolare in merito alla classificazione della Variante, comma 6 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "...; *le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione*

primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.”. L’ambito scelto per rilocalizzare parte dell’area produttiva I3, contraddistinto con l’acronimo I8.2, è privo di collettori fognari;

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante sopraccitata, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede: *“se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6 [dell’art. 17 della L.R. 56/1977], la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana”;*
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Scalenghe per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28 agosto 2019

Il Vicesindaco Metropolitano

Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema
Informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate,
Comunicazione Istituzionale, Affari e Servizi Generali
(*Marco Marocco*)